

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento delle spese di manutenzione
e di sistemazione di strade locali

(dell'8 novembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il messaggio che proponiamo alla vostra attenzione prospetta una serie di sovvenzioni a favore di diversi enti di diritto pubblico, assegnate in base al titolo IV della legge 17 gennaio 1951 sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali (LCMS). Più precisamente si tratta di sussidi da devolvere a Comuni, Patriziati e Consorzi di utilità pubblica quali contributi alle spese di manutenzione di strade locali (art. 34 LCMS), rispettivamente alle spese di sistemazione e specialmente di pavimentazione di siffatte strade (art. 36 LCMS).

Per una migliore visione del problema, appare anzitutto opportuno riassumere gli interventi attuati dal Cantone negli ultimi tre decenni in tema di strade locali.

Prima dell'entrata in vigore dell'odierna LCMS, il Cantone procedette con una certa larghezza all'assunzione in proprietà (art. 31 della legge) di tali strade: così, in base ai decreti legislativi 17 marzo 1937, 17 marzo 1941 e 28 ottobre 1946 furono assunti rispettivamente km. 33,2, 29,2 e 29,1 di strade comunali, consortili e patriziali.

Con l'entrata in vigore della legge venne instaurata una prassi piuttosto restrittiva, nel senso di limitare le assunzioni a quelle strade locali che rispondono a determinati requisiti tecnici e sono destinate al collegamento di agglomerati importanti e abitati tutto l'anno.

Conformemente ai criteri limitativi enunciati nel messaggio 14 novembre 1949 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sul disegno di legge, le assunzioni di strade locali si ridussero gradualmente: negli anni seguenti furono infatti assunti solo 12,2 km. (DL 17 gennaio 1955). D'altra parte, lo Stato continuò a partecipare — sempre entro i limiti stabiliti dalla legge — alla copertura delle spese di manutenzione, esclusa però (in applicazione dell'art. 36 allora vigente) ogni partecipazione alle spese di sistemazione e pavimentazione.

Con la novella legislativa 29 novembre 1962 l'art. 36 della LCMS venne modificato, ed al Cantone si conferì la facoltà di sussidiare, nei limiti di cui all'art. 34, le spese di sistemazione e di pavimentazione delle strade locali, considerato l'incremento del traffico automobilistico e il cospicuo aumento degli oneri di manutenzione delle strade non pavimentate.

Questa innovazione, pur non precludendo la possibilità dell'assunzione (particolarmente gravosa per lo Stato), ne determinò praticamente la sostituzione con una formula indubbiamente vantaggiosa anche per gli enti locali, cioè quella del sussidiamento delle opere di sistemazione e di pavimentazione.

Con il decreto legislativo 29 novembre 1962, parallelo alla riforma di legge, il Gran Consiglio non decretò infatti alcuna assunzione di strade in proprietà,

concedendo invece una serie di sussidi ricorrenti per spese di manutenzione (in totale Fr. 55.705,— annui) e inoltre un certo numero di sussidi « una tantum » per le spese di sistemazione e di pavimentazione (in totale Fr. 354.532,—).

Attualmente le strade locali di cui è sussidiata la manutenzione sono le seguenti :

<i>Decreti legislativi</i> <i>17.1.1955 e 29.11.1962</i>	<i>Spesa massima di manutenzione</i>	<i>Percentuale di sussidio</i>	<i>A carico dello Stato sussidio massimo</i>
1.a* Strada del Monte Generoso tratta bivio Cragno - Bellavista	5.000,—	55 %	2.750,—
1.b idem tratta bivio Cragno - Cragno	3.000,—	55 %	1.650,—
2.* Meride - Serpiano	6.000,—	55 %	3.300,—
3.* Lelgio - Gola di Lago	3.200,—	45 %	1.440,—
4.* Accesso a Somazzo (Lopagno)	800,—	55 %	440,—
5. Strada cons. Ponte Capriasca - Taverne	2.400,—	45 %	1.080,—
6.* Ostarietta - Lamone	1.500,—	45 %	675,—
7.* Accesso ad Agnuzzo	700,—	55 %	385,—
8. Pugerna - Caprino - S. Rocco	3.200,—	55 %	1.760,—
9. Strada Gudo - Cadenazzo	7.000,—	55 %	3.850,—
10.* Strada cons. Cugnasco - Sclarane - Bosco	3.500,—	45 %	1.575,—
11. Strada cons. Gudo - Progero - Malacarne - Bosco	1.800,—	45 %	810,—
12.* Strada cons. Monte Bré - S. Bernardo	15.600,—	55 %	8.580,—
13.* Accesso a Gordemo	800,—	55 %	440,—
14.* Strada cons. Semione - Ganna	2.300,—	55 %	1.265,—
15. Strada cons. Molare - Cari - Tarnolgio - Vigera (Osco)			
a)* tratta Molare - Cari	2.600,—	55 %	1.430,—
b) tratta Cari - Tarnolgio - Vigera	6.000,—	45 %	2.700,—
16. Strada cons. Biaschina - Anzonico	5.600,—	45 %	2.520,—
17.* Accesso a Lottigna	1.750,—	60 %	1.050,—
18. Strada Valle di Lavertezzo	7.000,—	50 %	3.500,—
19. Strada della Valle d'Osola	17.500,—	30 %	5.250,—
20.* Strada della Valle Redorta	8.050,—	30 %	2.415,—
21.* Strada della Valle Vigornesso	7.700,—	30 %	2.310,—
22.* Accesso alle frazioni di Mergoscia	4.900,—	60 %	2.940,—
23. Accesso a Linescio di fuori	1.750,—	30 %	525,—
24. Treggia - Lupo di Bidogno	1.225,—	60 %	735,—
25.* Accesso a Cimadera	2.100,—	50 %	1.050,—
26. Strada a Renera (Cademario)	2.100,—	50 %	1.050,—
27. Chironico - Gribbio	22.750,—	35 %	7.962,—
28. Malvaglia - Pontirone e Malvaglia - fondo Lago	15.000,—	50 %	7.500,—
29. Accesso a Campora	1.225,—	60 %	735,—
30.* Strada Giornico - Altirolo			
31.* Bolle - Cassero (Claro)			
32.* Accesso a Scubiago (Claro)			
			73.672,—
	Totale sussidiato		

Le strade segnate con * sono già state pavimentate o lo saranno prossimamente, ragione per cui per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori non sarà corrisposto alcun sussidio per la manutenzione.

L'esperienza finora acquisita si è rilevata positiva, per cui riteniamo di potervi proporre una nuova serie di misure da decretare in parziale accoglienza delle istanze introdotte dagli enti interessati dopo l'entrata in vigore della suddetta modificazione della LCMS.

I criteri base per l'applicazione delle norme della LCMS sulle strade locali sono esaurientemente esposti nel messaggio n. 1082 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio dell'11 settembre 1962 e nel relativo rapporto 22 novembre 1962 della Commissione della Gestione.

L'Autorità cantonale avverte naturalmente l'importanza che l'accoglimento di alcune richieste di assunzione di strade avrebbe per taluni aspetti, e in particolare dal profilo turistico, profondamente legato all'evolvere delle condizioni economiche del Cantone. Una simile decisione richiederebbe però una modificazione della legge o una interpretazione estensiva e chiaramente contraria alla lettera della legge. Il Consiglio di Stato ritiene quindi, specialmente nell'attuale situazione finanziaria, che il problema debba essere ripreso e risolto al momento della presentazione della legge sul turismo, che definirà gli orientamenti della politica cantonale in questo settore. Pertanto il messaggio non propone alcuna nuova assunzione di strade.

Una differenza rispetto alla prassi seguita finora è data da una interpretazione meno rigorosa e formalistica dei presupposti legali della sussidiabilità delle spese di sistemazione. In passato venivano accordati sussidi di sistemazione solo alle strade che già con un precedente decreto fossero state dichiarate sussidiabili dal profilo della manutenzione. Questo requisito non ha ragione di essere; una strada non assumibile può benissimo essere posta al beneficio di un sussidio per la sistemazione, anche se l'ente proprietario non ha mai ricevuto un sussidio di manutenzione, fermo restando il principio dell'esclusione per un termine di 5 anni dal sussidiamento della manutenzione di cui all'art. 36 cpv. 2.

Un'altra innovazione concerne l'Autorità competente per stabilire l'importo dei sussidi per la manutenzione. Nella prassi finora seguita la determinazione avveniva ad opera del Gran Consiglio mediante decreto legislativo. In realtà la legge assegna al Gran Consiglio la competenza di dichiarare sussidiabili le strade (art. 34 cpv. 1 LCMS), mentre assegna al Consiglio di Stato la competenza di fissare l'ammontare del sussidio (art. 34 cpv. 2 LCMS). Appare opportuno ripristinare questa competenza legale del Consiglio di Stato trattandosi di sussidi suscettibili di adeguamento periodico. Pertanto nell'allegato disegno di decreto legislativo non viene più menzionato l'importo dei sussidi per la manutenzione, ed è inserita una clausola che prevede esplicitamente la facoltà del Consiglio di Stato di adeguare con atto esecutivo i sussidi precedentemente fissati attraverso decreto legislativo.

Per completa informazione del Gran Consiglio il messaggio specifica tuttavia i criteri generali e particolari secondo cui vengono determinati i sussidi di manutenzione in seguito al modificarsi delle circostanze. Analoghi criteri valgono per il ripristino dei sussidi di manutenzione dopo la scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 36 cpv. 3 LCMS.

Per le strade con fondo ghiaioso il sussidio viene fissato calcolando una spesa di manutenzione di Fr. 3.500,— il km. Si giunge a questo importo deducendo le spese per la calla neve e tenendo solo parzialmente conto di quelle per il personale. Tale criterio di calcolo è già stato adottato per fissare i contributi ai tronchi di strada ammessi al beneficio del sussidiamento delle spese di manutenzione con il decreto del 29 novembre 1962.

Per le strade pavimentate — di cui il messaggio dell'11 settembre 1962 sottolineava la necessità ritenuto appunto che con l'esecuzione di tali lavori derivano vantaggi non solo dal profilo della viabilità, ma anche finanziari essendo le spese

di manutenzione per le strade pavimentate molto meno onerose, il sussidio viene fissato calcolando una spesa annua di manutenzione di Fr. 0,50 il mq., importo cui si giunge fondandosi sulle esperienze acquisite per le strade cantonali.

Elenchiamo le strade comunali, consortili ecc. che sono al beneficio di un sussidio cantonale annuo per la manutenzione, che deve essere aggiornato in seguito agli aumenti intervenuti sulla mano d'opera e sui materiali :

1. Bivio per Cragno - Cragno	ml. 2350	Municipio di Salorino
2. Ponte Capriasca - Taverne	ml. 2000	Consorzio RT Ponte Capriasca
3. Progero - Malacarne - Bosco	ml. 1000	Consorzio strada PMB Gudo
4. Carl - Tarnolgio - Vigerà	ml. 5500	Consorzio strada CTV Faido
5. Biaschina - Anzonico	ml. 4470	Municipio di Anzonico
6. Malvaglia - Pontirone e Malvaglia - fondo Lago	ml. 15000	Consorzio strada Malvaglia - Pontirone e Malvaglia - fondo Lago.

Il Consiglio di Stato intende procedere ai seguenti adeguamenti dei sussidi (tra parentesi le cifre attuali) :

	<i>Spesa manutenzione senza calla neve</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Sussidio massimo</i>
1. Bivio per Cragno - Cragno	Fr. 8.225,— (3.000)	55 %	4.520,— (1.650)
2. Ponte Capriasca - Taverne	Fr. 7.000,— (2.400)	45 %	3.150,— (1.080)
3. Progero - Malacarne - Bosco	Fr. 3.500,— (1.800)	45 %	1.575,— (810)
4. Carl - Tarnolgio - Vigerà	Fr. 19.250,— (6.000)	45 %	8.660,— (2.700)
5. Biaschina - Anzonico	Fr. 15.645,— (5.600)	45 %	7.040,— (2.520)
6. Malvaglia - Pontirone e Malvaglia - fondo Lago	Fr. 25.000,— (15.000)	50 %	12.500,— (7.500)
			<u>37.445,—</u>

Dalla presentazione dell'ultimo messaggio numerosi sono stati gli enti che hanno inoltrato istanze per misure fondate sul quarto titolo della LCMS. Le trattiamo qui raggruppandole per categoria.

1. DOMANDE PER LO STANZIAMENTO DI UN SUSSIDIO PER LA MANUTENZIONE

	<i>Lunghezza ml.</i>	<i>Ente istante</i>
1. Robasacco - Frazione Chiesa Megiaga	1300	Municipio Robasacco
2. Calezzo - Costa	450	Consorzio RT Intragna - Calezzo Intragna
3. Carrale di Bergamo	300	Municipio di Lumino
4. Accesso a Monticello	600	Municipio di Lumino
5. Corino - Camanoglio	1300	Patriziato di Cerentino
6. Casa Giunzi - Corte di sopra	1270	Patriziato di Cerentino
7. Palagnedra - Bordei	3100	C.R.T. Palagnedra
8. Calonico - Monti di Co'		Patriziato di Calonico
9. Astano - Erbagni		Municipio di Astano

In merito a queste richieste possiamo osservare che le prime 7 strade adempiono i requisiti previsti dall'art. 34 della legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali e quindi possono essere dichiarate sussidiabili.

In merito all'istanza del Municipio di Robasacco si rileva tuttavia che il sussidio sarà corrisposto unicamente sul tronco Robasacco-Frazione Chiesa, di ml. 300.

Il tronco Robasacco di sopra - Megiaga non può entrare in considerazione in questa procedura poichè è parte integrante della strada militare che porta all'alpe del Tiglio.

Le istanze del Patriziato di Calonico e del Municipio di Astano non possono essere tenute in considerazione poichè i due tronchi di strada non congiungono agglomerati costantemente abitati e non giovano prevalentemente ad uno scopo diverso da quello per cui furono costruite (art. 34 LCMS).

Il Consiglio di Stato intende accordare i seguenti sussidi per la manutenzione :

1. Robasacco - Chiesa	1.050,—	60 %	630,—
2. Calezzo - Costa (Intragna)	1.574,—	50 %	790,—
*3. Carrale di Bergamo (Lumino - Arbedo)	550,—	50 %	275,—
4. Accesso a Monticello (Lumino)	2.100,—	50 %	1.050,—
5. Corino - Camanoglio (Cerentino)	4.550,—	60 %	2.730,—
6. Casa Giunzi - Corte di Sopra (Cerentino)	4.445,—	60 %	2.670,—
7. Palagnedra - Bordei	10.850,—	60 %	6.510,—
Totale			14.655,—

* La strada è già pavimentata e viene quindi corrisposto un sussidio di franchi 0,50 il mq., sussidio che sarà pagato in parti uguali a Lumino e Arbedo poichè la carrale è di proprietà di questi due Comuni.

2. DOMANDE PER LO STANZIAMENTO DI UN SUSSIDIO PER LA MANUTENZIONE E LA SISTEMAZIONE

	<i>Lunghezza ml.</i>	<i>Ente istante</i>
1. Monteggio (diverse tratte)	4330	Municipio di Monteggio
2. Strade RT Claro		Municipio di Claro
3. Medoscio - Monti Motti	8400	Consorzio strada agricola militare Medoscio - Monti Motti, Cugnasco
4. Monti di Fosano - Monti di Piazzogna - Monti di Vairano	2090	Consorzio RT San Nazzaro
5. Strada collina Daro - Artore	5920	Consorzio RT Daro - Artore
6. Strada forestale Paudò - Monti di Ravecchia - Monti di Artore		Consorzio strada forestale Paudò - Monti di Ravecchia - Monti di Artore
7. Strada industriale a Bodio		Consorzio strada industriale Bodio

In merito a queste istanze si rileva che unitamente alla richiesta del sussidio per la manutenzione è stato chiesto anche il contributo per le opere di sistemazione. Soltanto la prima istanza, quella del Municipio di Monteggio può essere, seppure parzialmente, accolta. Tutte le altre non possono essere accolte poichè le strade in questione non adempiono i requisiti dell'art. 34 LCMS; non potendo essere dichiarate strade sussidiabili per la manutenzione, automaticamente vengono ad essere escluse dal sussidio per la sistemazione e la pavimentazione.

In particolare si osserva :

Monteggio (diverse tratte)

Il Municipio di Monteggio fa istanza per il sussidiamento della manutenzione e della sistemazione delle seguenti strade comunali :

- a) Ponte Cremenaga - Crocivaglio - Buseno (ml. 1700)
- b) Roncaccio - Genestraio (ml. 670)
- c) Ramello - Lisora - Bruciata (ml. 550)
- d) accesso alla frazione Persico (ml. 315)
- e) accesso a Termine (ml. 125)
- f) Termine - Rovedera - Crocivaglio (ml. 970).

L'istanza può essere parzialmente ammessa, considerato che il Comune di Monteggio ha molte frazioni e quindi una rete stradale comunale molto sviluppata e costosa ; inoltre questi tronchi collegano agglomerati costantemente abitati. Si propone di sussidiare la manutenzione e la pavimentazione dei seguenti tronchi:

Ponte Cremenaga - Crocivaglio	ml. 500
Crocivaglio - Pirla	ml. 450
Roncaccio - Genestraio	ml. 400
Accesso a Persico	ml. 300
Accesso a Buseno	ml. 300
Accesso a Lisora	ml. 200
per un totale di ml. 2150.	

Per quanto concerne il sussidio della manutenzione l'importo sarà fissato dal Consiglio di Stato, conformemente all'art. 34 cpv. 2.

Per la sistemazione fa stato il seguente preventivo :

	<i>Sottostr.</i>	<i>Pavim.</i>	<i>Totale</i>
1. Ponte Cremenaga - Crocivaglio	131.000,—	28.600,—	159.600,—
2. Crocivaglio - Pirla		8.100,—	8.100,—
3. Roncaccio - Genestraio	18.715,—	8.060,—	26.775,—
4. accesso a Persico	7.080,—	5.400,—	12.480,—
5. accesso a Buseno	10.875,—	5.400,—	16.275,—
6. accesso a Lisora		4.000,—	4.000,—
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	167.670,—	59.560,—	227.230,—

Si propone il seguente sussidio :

per i lavori di sottostruttura	30 % di Fr. 167.670,—	= Fr. 50.300,—
per i lavori di pavimentazione	50 % di Fr. 59.560,—	= Fr. 29.780,—
totale sussidio massimo		<hr/> <u>Fr. 80.080,—</u>

Strade RT Claro

Non si ritiene di dover accogliere l'istanza del Municipio di Claro perchè già con il decreto del 29 novembre 1962 è stata sussidiata la sistemazione degli accessi alle frazioni di Scubiago e di Cassero. Le tratte sussidiate garantiscono già praticamente il collegamento tra le principali frazioni e la cantonale.

Medoscio - Monti Motti

Con il decreto del 28 ottobre 1946 il primo tronco di questa strada, la Cugnasco - Agarone - Medoscio di km. 8 è stato assunto in proprietà e manutenzione dello

Stato e recentemente sistemato e pavimentato. La tratta di cui si chiede il sussidiamento, la Medoscio - Monti Motti ha carattere prevalentemente forestale. E' usata molto dai militari, in particolare dalle scuole reclute d'artiglieria del Ceneri, tant'è vero che del consorzio fa parte anche la Confederazione. Non adempie le condizioni di cui all'art. 34 LCMS, non portando a un agglomerato costantemente abitato.

Monti di Fosano - Monti di Piazzogna - Monti di Vairano

Anche questo tronco di strada non può essere sussidiato poichè non congiunge agglomerati costantemente abitati e non giova prevalentemente a uno scopo diverso da quello per cui fu costruito.

Strade RT Daro - Artore

Il collegamento con la frazione di Artore è già garantito da una strada cantonale.

Paudo - Monti di Ravecchia - Monti di Artore

Lo Stato partecipa già come consorziato alle spese di manutenzione di dette strade nella misura del 50 %, essendo proprietario in quella zona di vasti boschi demaniali.

Strada industriale a Bodio

Si rileva che è stato istituito un consorzio che a decorrere dal 1. dicembre 1964 ha assunto in proprietà e manutenzione la strada. Di questo consorzio fanno parte 17 interessati fra cui l'Azienda elettrica ticinese, che partecipa con una percentuale del 13,89 %. Le condizioni della LCMS non sono adempiute.

3. DOMANDE PER LO STANZIAMENTO DI UN SUSSIDIO
PER LA SISTEMAZIONE E LA PAVIMENTAZIONE

Ente istante

1. Locarno - Monte Brè - San Bernardo	Municipio di Locarno
2. Accesso a Cimadera	Consorzio RT Cimadera
3. Molare - Cari	Consorzio strada forestale Molare - Cari
4. Accesso a Lottigna	Municipio di Lottigna
5. Accesso Agnuzzo	Municipio di Muzzano
6. Accesso frazioni Mergoscia	Municipio di Mergoscia
7. Strada frazioni Redorta	Patriziato di Sonogno
8. Strada Val Vigornesso	Patriziato di Sonogno
9. Semione - Ponte Ganna	Municipio di Semione

Si tratta di strade già tutte ammesse al beneficio dei sussidi per la manutenzione. Si propone di accordare i seguenti sussidi :

1. *Locarno - Monte Brè - S. Bernardo* (Locarno)

a) 30 % per i lavori di sottostruttura importo sussidiabile Fr. 34.000,—	Fr. 10.200,—
b) 40 % per i lavori di pavimentazione importo sussidiabile Fr. 151.000,—	Fr. 60.400,—
Sussidio massimo	<u>Fr. 70.600,—</u>

2. Accesso a Cimadera

a) 30 % per i lavori di sottostruttura importo sussidiabile Fr. 4.000,—	Fr. 1.200,—
b) 50 % per i lavori di pavimentazione importo sussidiabile Fr. 14.000,—	Fr. 7.000,—
Sussidio massimo	<u>Fr. 8.200,—</u>

3. Molare - Carì

a) 30 % per i lavori di sottostruttura importo sussidiabile Fr. 25.000,—	Fr. 7.500,—
b) 50 % per i lavori di pavimentazione importo sussidiabile Fr. 30.000,—	Fr. 15.000,—
Sussidio massimo	<u>Fr. 22.500,—</u>

Si rileva che oggetto del sussidio in base alla LCMS è quella parte dell'opera di sistemazione e pavimentazione che non potrà beneficiare dei sussidi federali e cantonali già stanziati in base alle leggi forestali (sussidio federale: Fr. 21.000,—; sussidio cantonale Fr. 27.200,—).

4. Accesso a Lottigna

a) 30 % per i lavori di sottostruttura importo sussidiabile Fr. 2.400,—	Fr. 720,—
b) 50 % per i lavori di pavimentazione importo sussidiabile Fr. 13.050,—	Fr. 6.525,—
Sussidio massimo	<u>Fr. 7.245,—</u>

5. Accesso Agnuzzo

a) 30 % per i lavori di sottostruttura importo sussidiabile Fr. 71.600,—	Fr. 21.480,—
b) 50 % per i lavori di pavimentazione importo sussidiabile Fr. 5.000,—	Fr. 2.500,—
Sussidio massimo	<u>Fr. 23.980,—</u>

6. Accesso alle frazioni di Mergoscia

a) 30 % per i lavori di sottostruttura importo sussidiabile Fr. 14.000,—	Fr. 4.200,—
b) 50 % per i lavori di pavimentazione importo sussidiabile Fr. 30.00,—	Fr. 15.000,—
Sussidio massimo	<u>Fr. 19.200,—</u>

7. Strada Val Redorta

a) 30 % per i lavori di sottostruttura importo sussidiabile Fr. 2.559,—	Fr. 767,50
b) 50 % per i lavori di pavimentazione importo sussidiabile Fr. 29.425,—	Fr. 14.712,50
Sussidio massimo	<u>Fr. 15.480,—</u>

8. Val Vigornesso	
50 % per i lavori di pavimentazione importo sussidiabile Fr. 5.400,—	<u>Fr. 2.700,—</u>
9. Semione - Ponte Ganna	
a) 30 % per i lavori di sottostruttura importo sussidiabile Fr. 53.300,—	Fr. 15.990,—
b) 50 % per i lavori di pavimentazione importo sussidiabile Fr. 31.700,—	<u>Fr. 15.850,—</u>
Sussidio massimo	<u>Fr. 31.840,—</u>

RIASSUNTO

	<i>Sussidio massimo</i>
1. Locarno - Monte Brè - San Bernardo	Fr. 70.600,—
2. Accesso a Cimadara	Fr. 8.200,—
3. Molare - Carl	Fr. 22.500,—
4. Accesso a Lottigna	Fr. 7.245,—
5. Accesso a Agnuzzo	Fr. 23.980,—
6. Accesso alle frazioni di Mergoscia	Fr. 19.200,—
7. Strada Val Redorta	Fr. 15.480,—
8. Val Vigornesso	Fr. 2.700,—
9. Semione - Ponte Ganna	Fr. 31.840,—
	<u>Fr. 201.745,—</u>

Il maggior onere annuo dello Stato è di :

a) per nuove strade ammesse al sussidiamento per la manutenzione	Fr. 14.655,—
b) per aggiornamento sussidi alle strade già sussidiate (Fr. 37.445,— — Fr. 16.260,—)	<u>Fr. 21.185,—</u>
Totale	<u>Fr. 35.840,—</u>
Sussidi per la sistemazione e la pavimentazione, non ricorrenti (Fr. 201.745,— + Fr. 80.080,—)	<u>Fr. 281.825,—</u>

Si tratta di importi di non trascurabile entità considerati gli oneri che già gravano sullo Stato nel settore delle opere stradali. Per consentire agli enti interessati di beneficiare dei sussidi di manutenzione già per il 1966, si propone di fissare al 1. gennaio 1966 l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Vi invitiamo quindi a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente il sussidiamento delle spese di manutenzione
e di sistemazione di strade locali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 novembre 1966 n. 1405 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono dichiarate sussidiabili le spese di manutenzione delle seguenti strade locali :

<i>Designazione</i>	<i>Ente proprietario</i>	<i>lunghezza ml.</i>
1. Robasacco - Frazione Chiesa	Comune di Robasacco	300
2. Calezzo - Costa	Consorzio RT Intragna - Calezzo Intragna	450
3. Carrale di Bergamo	Comuni di Lumino e Arbedo	300
4. Accesso a Monticello	Comune di Lumino	600
5. Corino - Camanoglio	Patriziato di Cerentino	1300
6. Casa Giunzi - Corte di Sopra	Patriziato di Cerentino	1270
7. Palagnedra - Bordei	C.R.T. Palagnedra	3100
8. Monteggio (diverse tratte)	Comune di Monteggio	2150

Art. 2. — Il Consiglio di Stato fisserà in base all'art. 34 LCMS l'importo dei sussidi annuali di manutenzione.

Il Consiglio di Stato provvederà pure, qualora ciò sia giustificato dal modificarsi delle circostanze, ad adeguare i sussidi di manutenzione accordati con precedenti decreti legislativi.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni provvederà al controllo delle spese di manutenzione sussidiabili.

Art. 3. — Sono accordati i seguenti sussidi massimi per le spese di sistemazione e di pavimentazione di strade locali :

<i>Strada</i>	<i>Ente proprietario</i>	<i>Importo del sussidio</i>
1. Locarno - Monte Brè - S. Bernardo	Comune di Locarno	Fr. 70.600,—
2. Accesso a Cimaderna	Consorzio RT Cimaderna	Fr. 8.200,—
3. Molare - Carl	Cons. strada Molare-Carl	Fr. 22.500,—
4. Accesso a Lottigna	Comune di Lottigna	Fr. 7.245,—
5. Accesso Agnuzzo	Comune di Muzzano	Fr. 23.980,—
6. Accesso alle frazioni di Mergoscia	Comune di Mergoscia	Fr. 19.200,—
7. Strada Val Redorta	Patriziato Sonogno	Fr. 15.480,—
8. Val Vigornesso	Patriziato Sonogno	Fr. 2.700,—
9. Semione - Ponte Ganna	Comune di Semione	Fr. 31.840,—
10. Monteggio (diverse tratte)	Comune di Monteggio	Fr. 80.080,—

Art. 4. — Le strade per cui è concesso un sussidio alle spese di pavimentazione sono escluse dal sussidiamento delle spese di manutenzione durante i 5 anni successivi all'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il Consiglio di Stato ripristinerà, su istanza dell'ente interessato, il sussidio di manutenzione in adeguata misura.

Art. 5. — Il credito necessario al sussidiamento delle spese di manutenzione (art. 1) va iscritto alla parte ordinaria del bilancio del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, voce 1206.18. Quello per il sussidiamento delle spese di sistemazione e pavimentazione (art. 3) va iscritto alla parte straordinaria del bilancio del Dipartimento suddetto.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1966.
